

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....

.....

TRA:

il comune di BREDA DI PIAVE C.F 80006200267;

ed i sigg. VACILFRUTTA SRL con sede in BREDA DI PIAVE in Via Cal di Breda 35 p.iva 02030600264 iscritta al registro delle imprese di Treviso in data 03.03.1988 al numero di rep economico 02020600264 e qui rappresentata dal legale rappresentante e comproprietario degli immobili sig ROSSATO VALERIO. nato/a a ..BREDA DI PIAVE il 21.05.1966., cod. fiscale.RSSVLR66E21B128E, residente in BREDA DI PIAVE, via PIAVE 18

Ed i soci

Sig ROSSATO FRANCO nato/a a ..TREVISO il 27.02.1969., cod. fiscale.RSSFNC69B27L407P residente in CARBONERA, via .A. DIAZ 135

Sig ROSSATO MARCO nato/a a ..TREVISO il 06.11.1972., cod. fiscale.RSSMRC72S06L407N residente in BREDA DI PIAVE, via XI FEBBRAIO 39

in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

PREMESSO

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del..... pervenuta il..... prot....., volta ad ottenere AMPLIAMENTO DI FABBRICATO COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART 12 DELLA L.R. 14 DEL 06.06.2017, ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in BREDA DI PIAVE, VIA CAL DI BREDA, della superficie complessiva di MQ 12612 e distinti al N.C.T.R. con il

mappale 515 – 195 – 229 del Foglio 12. sezione censuaria di A, con le seguenti superfici:

mappale 515 mq 11422

mappale 195 mq 322

mappale 229 mq 868.

CONSIDERATO

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto risulta necessaria la riqualificazione e riorganizzazione del sistema di gestione dell'azienda, la riorganizzazione ed ampliamento degli spazi di vendita al dettaglio e di stoccaggio delle scorte, il potenziamento delle forze lavorative presenti, con assunzione di altro personale e la riorganizzazione della viabilità interna con incremento dei parcheggi pertinenziali;
- l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.....(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l'amministrazione a esprimersi favorevolmente);
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del, il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio
- Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione
- Altro (eventuali norme tecniche etc.)

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti. Le opere di urbanizzazione secondaria saranno monetizzate secondo gli importi tabellari comunali vigenti.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

strade	Mq
verde in uso pubblico correlato all'attività	Mq 1274
parcheggio in uso pubblico correlato all'attività	Mq 1272

Altro	mq
per complessivi	Mq 2524

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD AD USO PUBBLICO

I soggetti attuatori con la presente convenzione cedono gratuitamente l'uso pubblico al comune, delle aree di cui all'art. 3.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA AD USO PUBBLICO

I soggetti attuatori si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tav. 3 -19 soprarichiamate.

Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AD USO PUBBLICO

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria sarà eseguito ad opere ultimate mediante emissione di C.R.E. da parte della Direzione dei Lavori.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

La realizzazione delle opere primarie da parte dei soggetti attuatori andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente, afferenti il rilascio dei Permessi di Costruire.

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al Comune all'atto del rilascio del Permesso di Costruire l'importo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria ed il corrispettivo sul di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del Permesso di Costruire.

Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE AD USO PUBBLICO

I soggetti attuatori si impegnano a cedere al Comune l'uso delle aree ed opere da destinare a parcheggio e verde correlate all'attività in essere, di cui ai precedenti articoli.

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire, previa comunicazione scritta al Comune e dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio lavori.

Prima dell'emissione della Segnalazione certificata di agibilità dei nuovi immobili, da parte della Direzione dei Lavori, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al precedente art. 8.

Art. 10 – GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori costituiscono a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo di €. _____ (_____) pari al 100% del valore delle opere da eseguire, stipulata in data __.__.____ con la

società _____, che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

Art.11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di Sportello Unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari a € (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Art. 12 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e, pertanto, la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del Comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione in uso pubblico delle aree di cui al precedente art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori, con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare, dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene, inoltre, esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 14 - DECADENZA DELLA VARIANTE

La Variante decade, a tutti gli effetti, ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del richiedente l'intervento.

La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia, circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto ed in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di TREVISO.

Le parti